



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 17 DEL 13/04/2021**

### OGGETTO:

**ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, IN VIA MONTELLO DAL CIVICO 6 ALL'INTERSEZIONE CON VIA FIUME**

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza  
(dott. Marco Massavelli)**

**Accertato** che nel tratto di strada di Via Montello, dal civico 6, all'intersezione con la Via Fiume, la sosta dei veicoli crea pericolo e intralcio per i mezzi che circolano sulla carreggiata stradale;

**Considerato** che la carreggiata stradale della Via Montello, nel tratto interessato, ha una larghezza pari a 5,20 mt. ed è a doppio senso di circolazione, determinando, quindi, una larghezza di ciascuna corsia di 2,60 mt.

**Considerato** che nella Via Montello, nel tratto precedente al civico 6, insiste già un divieto di sosta, a garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e quindi si rende necessario prolungare tale divieto di sosta, per la maggior tutela della circolazione stradale;

**Visti** gli artt. 5, 6, e 7, del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** pertanto di provvedere per motivi di sicurezza della circolazione stradale;

**Visto** il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada), ed in particolare l'art. 140;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

Per i motivi in premessa indicati,

l'istituzione del divieto di sosta permanente, nel tratto di strada di Via Montello, dal civico 6 e fino all'intersezione con la Via Fiume, proseguendo con il divieto di sosta già previsto nella Via Montello, nel tratto precedente.

## **DISPONE**

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada, a cura del preposto personale comunale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Firmato digitalmente  
MARCO MASSAVELLI**